

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata consortile sportiva dilettantistica denominata: "AQUATEMPRA SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile e in particolare ai sensi degli artt. 2472 e seguenti.
2. La società è costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267).

Art. 2 SEDE

1. La società ha sede legale nel Comune di EMPOLI, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2. Con decisione dell'organo amministrativo di cui all'art. 20 potranno essere istituiti uffici secondari, depositi ed unità locali in genere, nonché trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.
3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 OGGETTO

1. La società ha scopo consortile ed ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali per conto dei Comuni soci e segnatamente:
 - a) gestione di impianti sportivi e piscine;
 - b) l'esercizio delle attività sportive natatorie in forma dilettantistica e la promozione di attività sportive dilettantistiche in genere;
 - c) l'organizzazione di squadre per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle diverse discipline sportive;
 - d) l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, di attività motoria e di mantenimento, nonché di corsi di formazione e di qualificazione di operatori sportivi;
 - e) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - f) la gestione di centri di addestramento sportivo, per attività finalizzate al benessere e al potenziamento del fisico ed in genere per la cura della persona, compresi gli impianti termali;
 - g) l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione o per affidamento da parte di enti pubblici, di strutture per finalità sportive e sociali;
 - h) le attività didattiche per l'avviamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - i) l'organizzazione di attività culturali e ricreative;
 - l) la gestione di esercizi per la somministrazione di cibi e bevande a completamento degli impianti sportivi;il tutto con finalità proprie del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle sue Federazioni, alle cui direttive dovrà conformarsi.

La società verrà affiliata alle Federazioni delle specialità praticate, sarà quindi tenuta al rispetto delle norme federali, conformando ad esse, ove occorra, le proprie previsioni statutarie.

La società non ha fini di lucro; gli eventuali utili dovranno essere integralmente reinvestiti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La società potrà svolgere altresì:
 - a) la gestione di impianti termali;
 - b) la gestione di aree di parcheggio con servizi annessi;
 - c) servizi contabili ed amministrativi per conto delle società controllate e/o collegate.



d) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, utilizzando modelli ed emblemi direttamente o ricorrendo all'opera di terzi soggetti;

e) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento;

f) curare la pubblicazione e la distribuzione di giornali e riviste;

f) accedere a contributi e finanziamenti agevolati previsti dalle leggi nazionali e comunitarie e dai regolamenti degli enti locali.

3. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi connessi, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, in particolare quelle finalizzate alla costruzione, allestimento e il miglioramento degli impianti sportivi; e più in generale per il perseguimento di un effettivo interesse in tal senso da acclarare ai sensi dell' art. 26

La società svolgerà almeno l'80% della propria attività per conto degli enti locali che la controllano, nei termini di cui all'art. 113, comma 5 lettera c) Testo Unico degli Enti Locali, direttamente od indirettamente.

4. La società potrà gestire i servizi ad essa affidati direttamente o tramite società operative da essa controllate totalmente ovvero alle quali potranno partecipare anche i Comuni titolari dei servizi affidati.

5. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

6. Stante la natura di società pubblica affidataria di un servizio "in house" da svolgere sotto il diretto controllo della proprietà pubblica la società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di ulteriori servizi promossi da enti non soci.

7. La società promuove a favore degli utenti e dei cittadini in genere la partecipazione alle proprie attività e assicura le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme più opportune.

8. I costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dai Comuni saranno imputati a ciascuna Amministrazione Comunale secondo i criteri, con le modalità e nelle forme che saranno previste dal regolamento Consortile.

Art. 4 DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5 SOCI

1. Alla Società possono partecipare, ai sensi dell'art. 113 del D.to L.vo 267/2000 esclusivamente enti locali direttamente o indirettamente tramite la società "Publiservizi S.p.a."

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale viene fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).

2. Le quote di partecipazione possono appartenere solo ed esclusivamente ad Enti Locali, direttamente od indirettamente tramite la società "Publiservizi S.p.a.", al fine di mantenere il controllo finanziario e gestionale della società ex art. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L.; è pertanto esclusa la partecipazione di soggetti privati.

3. Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garan-

zia se non ai soggetti che possono essere soci.

4. L'eventuale alienazione di quote a privati è inefficace verso la società, non dà diritto ad iscrizione nel libro soci nè diritto al voto in assemblea.

Art. 7 UNICO SOCIO

1. Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'esatta denominazione del socio e della sede legale.

2. Quanto si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro 30 giorni dall'iscrizione sul libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 8 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, II C. Cod. civ.

Art. 9 GARANZIE

1. La delibera di aumento del capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, determinandone le modalità; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

2. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 10 FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. La società potrà acquisire dai soci, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza o con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 11 PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. In caso di pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, nel rispetto altresì del Regolamento consortile.

Art. 12 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. L'eventuale trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni potrà avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci. L'eventuale acquirente non potrà che essere un Ente Locale, direttamente o tramite la società "Publiservizi S.p.a.", al fine di garantire in tal modo il mantenimento della esclusiva partecipazione pubblica della Società, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di affidamento di servizi "in house".

Art. 13 RECESSO DEL SOCIO

1. In caso di pluralità di soci il singolo socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge, ed in caso di revoca dell'affidamento dei servizi da parte dello stesso soggetto, nonché in conseguenza della scelta di una diversa forma di gestione dello stesso.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

3. L'esercizio del diritto di recedere deve essere annotato

nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo e le partecipazioni per le quali è esercitato non possono essere cedute fino alla conclusione dell'intera procedura di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene privo di efficacia quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 14 DIRITTI DEL SOCIO RECEDENTE

1. Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie, riferita all'ultimo bilancio approvato.
2. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.
3. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centoottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il socio unico o, in caso di pluralità di soci, l'Assemblea dei soci, decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla propria approvazione, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
2. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 16 POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono riservate alla competenza del socio unico o, in caso di pluralità di soci, all'Assemblea dei soci e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26:
 - 1) l'approvazione del bilancio preventivo;
 - 2) l'approvazione del bilancio consuntivo e la eventuale destinazione degli utili;
 - 3) la nomina e la revoca degli amministratori, l'autorizzazione alla delega ad uno o più amministratori delegati; la determinazione del compenso degli amministratori e le decisioni in merito alla loro responsabilità;
 - 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, laddove nominato, o del revisore unico; la determinazione del compenso dei sindaci o del revisore e le decisioni in merito alla loro responsabilità;
 - 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 8) il rilascio di eventuali garanzie per debiti di terzi;
 - 9) gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi gestiti e/o affidati alla società, nonchè in merito ai programmi di investimento ed alla politica dei prezzi;
 - 10) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 17 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. In caso di pluralità di soci l'Assemblea di cui all'art. 16 assume le decisioni con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentano più di 2/3 del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, oppure mediante consultazione scritta dei soci.

2. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare e con l'approvazione di almeno i 4/5 del capitale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo, oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

4. La decisione in forma assembleare può essere in ogni caso richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 18 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

1. La procedura ai sensi dell'art. 17 di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè siano assicurati a tutti gli interessati il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione.

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino 2/3 del capitale sociale, come previsto all'articolo 17 del presente statuto.

3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo proposto; la decisione assume la data in cui perverrà presso la sede sociale l'ultima dichiarazione nel termine previsto.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 15; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano, a cura dell'organo amministrativo, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

3. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita o comunque non sia in grado di deliberare.

4. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione,



tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

6. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

7. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano di età degli amministratori e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza del capitale presente.

8. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 20 AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata, da due o più amministratori fino ad un massimo di tre, che costituiscono il Consiglio di Amministrazione e, comunque, nei limiti imposti dalla legge o da un amministratore unico.

2. Quanto previsto al punto 1) viene stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina degli amministratori.

3. I soci, contestualmente alla nomina di più amministratori o con decisione successiva, possono affidare agli stessi poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

4. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni, che non siano per legge non delegabili, ad uno o più amministratori delegati purchè ciò sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci.

5. Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

6. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni.

8. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero Consiglio.

9. Se i consiglieri cessati dalla carica sono meno della metà possono essere sostituiti dagli amministratori rimasti in carica mediante cooptazione, con le modalità di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

10. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, ed esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, ed essere amministratori o svolgere funzioni direttive in società concorrenti. In particolare non possono essere nominati amministratori ed eventualmente decadono dalla carica, coloro che siano colpiti



da provvedimenti disciplinari della Federazione sportiva Nazionale alla quale la società è affiliata. E' fatto inoltre divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

11. Costituiranno giusta causa di revoca degli Amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati.

Art. 21 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci ai sensi del precedente art. 16 e quanto previsto al successivo art. 26, e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

2. Gli amministratori hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, almeno 15 gg. prima della data fissata per l'assemblea, tutti gli atti fondamentali (piani strategici, piani finanziari, budget etc.).

3. Gli Amministratori dovranno inviare al Comitato tecnico previsto dall'art.26 un report trimestrale, nonché copia dell'ipotesi di bilancio di esercizio, del bilancio consuntivo e del programma annuale e triennale dell'attività della società per consentire l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), e), f) del medesimo art.26.

Art. 22 RAPPRESENTANZA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio:

2. L'organo amministrativo potrà nominare uno o più Amministratori Delegati, previa autorizzazione dell'assemblea, nonché direttori generali, amministrativi e tecnici e procuratori per singoli affari o categorie di affari, determinandone mansioni e retribuzioni.

Art. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore, o quando lo richieda l'Assemblea dei Soci.

3. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

4. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica.

6. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità previste per le decisioni dei soci.

8. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

9. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

10. Il Consiglio deve comunque riunirsi in forma collegiale per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 24 COMPENSI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'Assemblea dei soci può assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, o agli scostamenti positivi dal budget economico preventivo.

Art. 25 CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

2. Il collegio sindacale verrà nominato nell'ipotesi in cui la sua presenza sia imposta dalla legge o a seguito di decisione dei soci; in ogni caso esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

3. Nel caso in cui la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria i soci dovranno deliberare di nominare alternativamente il Collegio Sindacale oppure il revisore unico previsto dall'articolo 2477 del codice civile.

Art. 26 CONTROLLO ANALOGO

1. Ai sensi dell'articolo 113, 5° comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, i soci pubblici di cui all'articolo 5 del presente statuto esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A questo fine nell'ambito dell'assemblea dei soci le Amministrazioni pubbliche che partecipano direttamente od indirettamente tramite "Publiservizi S.p.a.", provvedono, eventualmente anche previa apposita conferenza dei sindaci titolari dei servizi affidati "in house" alla società:

a) alla designazione dei nominativi dei soggetti che in sede assembleare verranno nominati membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ed alla loro revoca;

b) all'assenso alla nomina (e alla revoca) del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) all'assenso alla nomina (e alla revoca) del Collegio Sindacale o del revisore unico;

d) alla redazione delle proposte tariffarie da sottoporre poi all'approvazione delle Giunte Comunali;

e) all'approvazione preventiva di un piano-programma annuale e triennale dell'attività della Società (entro il 30 novembre);

f) all'approvazione preventiva dell'ipotesi di bilancio di esercizio (entro il 30 novembre di ogni anno);

g) alla presa d'atto dell'ipotesi di bilancio consuntivo con allegata relazione circa l'attività svolta dalla Società nell'esercizio precedente (entro il 15 marzo);

- h) all'approvazione preventiva degli atti di competenza dell'Assemblea dei Soci che si configurino come atti di straordinaria amministrazione ai sensi del codice civile;
- i) al controllo gestionale e finanziario sull'attività svolta;
- l) al controllo strategico dell'attività svolta;
- m) all'approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e delle eventuali proposte di modifica.

3. Quanto previsto alle lettere i) e l) si sostanzia nel controllo, mediante un apposito Comitato Tecnico misto previsto dai singoli contratti di servizio, dello stato di attuazione degli obiettivi anche sotto l'aspetto dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità della gestione.

A questo fine la Società dovrà inviare un report trimestrale alla sede legale del Comitato tecnico misto, nonché copia dell'ipotesi di bilancio di esercizio, del bilancio consuntivo e del programma annuale e triennale dell'attività della società per consentire l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), e), f). Quanto previsto ai punti e), f), g) si sostanzia in un parere preventivo obbligatorio che dovrà essere espresso dal Comitato tecnico misto.

4. Quanto sopra in aggiunta ai poteri derivati alla Amministrazione comunale in ordine al possesso delle quote societarie e alle connesse competenze alla elezione dell'organo di amministrazione e di quello di controllo.

Art. 27 BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la legge lo consente.

4. Gli amministratori, in questi casi, segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile - o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata - le ragioni della dilazione.

Art. 28 UTILI

1. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci.

3. Coerentemente con lo scopo consortile, i costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dai Comuni saranno imputati a ciascuna Amministrazione Comunale secondo i criteri, con le modalità e nelle forme che saranno previste dal regolamento Consortile.

Art. 29 TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. Quanto sopra rientra nei casi di preventiva approvazione da parte degli Enti proprietari prevista all'art. 26.

Art. 30 FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, non risolvibili ai sensi delle varie competenze attribuite dal presente statuto, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Firenze.




Art. 31 RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia.

Empoli 1 Dicembre 2008

IM.ID SCaRL
(Società Incorporante)
Amministratore Unico
Alessandro Valguarnera



Aquatempa SSD SRL
(Soc. Incorporanda)
Presidente
Ing Gabriele Scali

